



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 25 MAGGIO 2015

Art. 12 (Allegato)

ed attrezzature

(1) Ciascuna delle Parti facilita l'entrata ed il soggiorno nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul proprio territorio al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte ed al personale tecnico ed artistico di un ulteriore Paese coproduttore coinvolto nella coproduzione. (2) Nello stesso modo ciascuna Parte permette l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione ed alla distribuzione dell'opera coprodotta nel quadro del presente Accordo. (3) Le disposizioni del presente Articolo vengono applicate anche alle Parti terze, secondo quanto previsto nel precedente Art. 11.

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

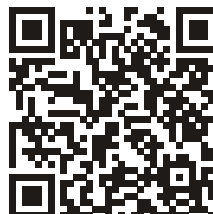
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 87
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-87-2020/allegato-art-12>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it